

AUTOSTRADe CENTRO PADANE S.p.A.



REGOLAMENTO

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI “SOTTO SOGLIA”

DI AUTOSTRADe CENTRO PADANE

AUTOSTRADe CENTRO PADANE S.P.A.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del

09/11/2016

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione e fonti**
- Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento**
- Art. 3 – Responsabile del procedimento**
- Art. 4 – Approvazioni**
- Art. 5 – Principi generali per l'affidamento di Contratti sotto soglia**
- Art. 6 – Contenuto del Contratto**
- Art. 7 – Avviso sui risultati della procedura**
- Art. 8 – Regolare esecuzione del Contratto**
- Art. 9 – Oneri accessori e adeguamento importi**

Titolo II

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA

- Art. 10 – Affidamenti di importo inferiore ad € 40.000**
- Art. 11 – Affidamenti di importo superiore ad € 40.000**
- Art. 12 – Affidamenti diretti**

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure che Autostrade Centro Padane Spa (di seguito anche “Società”) segue per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi (di seguito complessivamente anche “interventi”) sotto soglia, di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
2. In presenza di contratti misti che comprendano servizi, lavori e/o forniture, si applicherà l’art. 28 del D.Lgs. 50/2016.
3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 50/2016 ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.
4. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento ai termini di seguito riportati dovrà essere attribuito il significato espresso a fianco di ciascuno di essi:
 - a) **Albo**: Albo fornitori telematico contenente le categorie beni & servizi, lavori e professionisti tecnici, accessibile dal sito della Società e dalla stessa utilizzabile per l’affidamento a terzi di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; Autostrade Centro Padane ha organizzato i propri elenchi mediante apposita piattaforma web che consente ai fornitori l’iscrizione e l’accesso senza limitazioni temporali; al fine di garantire il corretto svolgimento delle procedure, anche nel rispetto della riservatezza degli operatori coinvolti, e per ovviare al rischio di accordi fraudolenti tra gli operatori stessi, gli elenchi non vengono pubblicati;
 - b) **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione istituita con Decreto Legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, che ha soppresso l’AVCP e trasferito le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - c) **Codice**: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 - d) **Contratto**: affidamento dell’intervento disposto mediante scrittura privata, sottoscritta in modalità elettronica, che può anche consistere in uno scambio di lettere o in un ordine di fornitura;
 - e) **RUP**: Responsabile Unico del Procedimento designato ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016.

Art. 2

Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure previste nel presente Regolamento sono consentite, in via generale, entro i limiti di importo definiti dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, comma 2 lett. a) b) c).
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 51 del Codice in merito alla suddivisione in lotti al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, nessun intervento sostanzialmente unitario può essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l’esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento e di sottrarsi alle ordinarie procedure di appalto.
3. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati nelle delibere della Società, nonché quelle derivanti da oggettivi ed evidenti motivi

tecnici od organizzativi finalizzati al conseguimento di una maggiore efficienza gestionale. In particolare deve considerarsi fattispecie di norma prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche, o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione a seguito di risoluzione di contratto d'appalto.

Art. 3

Responsabile del Procedimento

1. Per gli interventi oggetto del presente Regolamento la Società opera attraverso un RUP che segue direttamente l'intera procedura anche tramite il supporto di referenti tecnici appositamente nominati.
2. Al RUP sono, in particolare, demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali degli interventi da eseguire, la gestione della procedura di affidamento, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, la dichiarazione di regolare esecuzione degli interventi e gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
3. Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del direttore dei lavori, secondo quanto previsto nel Codice, nei decreti attuativi e nelle linee guida ANAC.

Art. 4

Approvazioni

1. Il ricorso alla procedura di affidamento di Contratti sotto soglia, a seconda degli importi, è definito con delibera del competente organo della Società oppure con atto della direzione generale.
2. Qualora, in relazione ad un intervento affidato con contratto sotto soglia, durante l'esecuzione del contratto, si accerti la necessità di lavori, servizi o forniture non previsti, ovvero risulti che la somma per essi prevista è insufficiente, il RUP potrà sottoporre al competente organo societario ovvero alla direzione generale i nuovi interventi e/o i maggiori importi, nel rispetto della normativa vigente.
3. Nei casi sopra indicati gli eventuali nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti per interventi simili, oppure ricavandoli da nuove analisi.

Art. 5

Principi generali per l'affidamento di Contratti sotto soglia

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione mediante stipula di Contratti sotto soglia, il RUP attiva l'affidamento degli interventi, entro i limiti indicati all'art. 36 del Codice e con le modalità previste dagli articoli seguenti, a seconda dell'importo della prestazione.
2. L'affidamento degli interventi deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
3. Nell'espletamento delle procedure di affidamento descritte negli articoli successivi del presente documento, la Società deve garantire, in aderenza:
 - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
 - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di

- affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al principio di non discriminazione e parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.

Art. 6

Contenuto del Contratto

1. Il Contratto deve indicare almeno quanto segue:
 - a) l'oggetto dell'intervento;
 - b) i prezzi unitari per gli interventi a misura e l'importo di quelli a corpo;
 - c) le modalità di pagamento;
 - d) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
 - e) il codice identificativo gara (CIG) rilasciato dall'ANAC.
2. Il Contratto può contenere:
 - a) le condizioni di esecuzione;
 - b) il termine di ultimazione degli interventi;
 - c) le penalità in caso di ritardo e il diritto della Società di risolvere in danno il contratto, per inadempimento del contraente;
 - d) la clausola di recesso e/o di subentro;
 - e) le garanzie a carico dell'esecutore;
 - f) la quantificazione dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.;
 - g) il documento unico di valutazione dei rischi.
3. Il Contratto può altresì prevedere la facoltà, da parte della Società, di effettuare ordini frazionati nel tempo.

Art. 7

Avviso sui risultati della procedura di affidamento

1. Degli affidamenti deve essere dato avviso di post-informazione nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in materia.
2. In ottemperanza alle norme in materia di trasparenza amministrativa l'esito degli affidamenti è soggetto a pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Società.
3. L'esito degli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000 è soggetto altresì a:
 - pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento;
 - comunicazione all'ANAC.

Art. 8

Regolare esecuzione del Contratto

1. Entro 20 giorni dall'ultimazione delle prestazioni di importo superiore a € 40.000, ove non

diversamente previsto dalle norme vigenti, deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica.

2. Il certificato di regolare esecuzione riporta:
 - a) gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'esecutore;
 - c) il nominativo del direttore lavori;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - f) la certificazione di regolare esecuzione.
3. Per importi inferiori a € 40.000 non è necessario il certificato di regolare esecuzione e l'autorizzazione al pagamento da parte del RUP comprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto.

Art. 9

Oneri accessori e adeguamento importi

1. Tutti i limiti di importo previsti dal presente Regolamento sono da intendersi al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio e si intendono automaticamente adeguati in caso di nuove disposizioni legislative.

Titolo II

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Art. 10

Affidamenti di importo inferiore ad € 40.000

1. In considerazione del valore ridotto dei Contratti di cui al presente articolo, la procedura di affidamento di seguito prevista garantisce maggiormente, rispetto ad una procedura ad evidenza pubblica, l'affermazione dei principi di economicità, proporzionalità, tempestività e agevola l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
Per gli stessi motivi, se non diversamente previsto dal RUP, il criterio per la scelta dell'affidatario è quello del prezzo più basso.
2. La procedura di affidamento prende avvio con la convalida della Richiesta Di Approvvigionamento o della Comunicazione Interna. Tali atti interni della Società si intendono equiparati alla determina a contrarre di cui all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
3. Fatta salva la soglia sino ad € 5.000, per la quale si rinvia all'ultimo articolo del presente Regolamento, il conferimento dell'incarico deve essere preceduto, di regola, da una indagine di mercato, intesa a verificare le migliori condizioni, da attuarsi come segue:
 - a) per importi da € 5.000 ad € 10.000 mediante indagine telematica, consultazione di cataloghi o simili, con l'acquisizione di almeno due preventivi da indicare nella Comunicazione Interna o Richiesta Di Approvvigionamento;
 - b) per importi da € 10.000 ad € 20.000, mediante consultazione di almeno 3 operatori economici (se sussistono in tale numero operatori idonei individuati con la procedura indicata ai commi successivi);
 - c) per importi da € 20.000 ad € 40.000, mediante consultazione di almeno 5 operatori economici (se sussistono in tale numero operatori idonei individuati con la procedura indicata ai commi successivi).
4. Per l'indagine di mercato da € 10.000 ad € 40.000 il RUP:
 - Individua i soggetti da consultare, preferibilmente tra quelli iscritti all'Albo telematico della Società.
 - Al fine di dare effettività al principio di rotazione, conclusa l'esecuzione di un contratto avente carattere di ripetitività, all'atto dell'avvio dell'indagine di mercato per individuare un nuovo contraente per la medesima tipologia di incarico, il RUP dovrà individuare soggetti diversi da quelli scelti per le due precedenti indagini di mercato nel numero minimo previsto al comma 3 (3 o 5 operatori), ferma restando la facoltà di estensione dell'invito ad ulteriori operatori ritenuti particolarmente idonei ed affidabili, anche se già invitati nelle due precedenti indagini. Il principio di rotazione si intende comunque garantito qualora il RUP inviti tutti gli operatori accreditati in una data categoria dell'Albo telematico.
 - In caso di reiterazione dell'invito all'operatore economico "uscente", titolare dell'ultimo Contratto relativo alla medesima prestazione oggetto dell'indagine di mercato, dovrà invitare un numero minimo di soggetti pari al doppio rispetto a quanto indicato al precedente comma 3:
 - per importi da € 10.000 ad € 20.000 dovranno essere consultati almeno 6 operatori economici (se sussistono in tale numero operatori idonei);
 - per importi da € 20.000 ad € 40.000 dovranno essere consultati almeno 10 operatori economici (se sussistono in tale numero operatori idonei).
5. Dopo aver individuato gli operatori economici da consultare con le modalità anzidette, gli stessi vengono invitati a presentare un preventivo, entro un dato termine ordinatorio, preferibilmente

via pec (vedasi Allegato 1 al presente Regolamento).

6. Scaduto il termine per la ricezione dei preventivi, viene redatto un verbale di analisi delle offerte secondo il modello di cui all'Allegato 2 al presente documento, che dia conto delle specifiche motivazioni di scelta del contraente.
7. Il RUP, nei casi in cui sia stato presentato un solo preventivo, può dar corso ugualmente all'esecuzione dell'intervento, quando ritiene che il preventivo sia comunque vantaggioso per la Società.
8. Il RUP potrà procedere con affidamenti parziali, anche a più ditte, se ciò risulta conveniente per la Società.

Art. 11

Affidamenti di importo superiore ad € 40.000

1. Il ricorso all'esecuzione di Contratti sotto soglia di importo superiore ad € 40.000 è di regola stabilito con delibera assunta dal competente organo della Società. Si prescinde dalla preliminare delibera di approvazione nei soli casi di somma urgenza.
2. Prima dell'avvio della procedura di affidamento, ai sensi del comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la Società adotta una determina a contrarre contenente gli elementi essenziali del Contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. Quindi il RUP avvia - con procedura negoziata - l'affidamento degli interventi entro i limiti indicati all'art. 36 del Codice.
4. L'affidamento di interventi deve avvenire nel rispetto dei principi generali indicati all'art. 5 del presente Regolamento, con le modalità previste dal comma 2 del citato art. 36 del Codice che si richiamano di seguito:
 - a) per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000 e inferiore ad € 150.000 per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
 - b) per i lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 e inferiore ad € 1.000.000, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
5. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
6. La procedura è attivata con lettera-invito e viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interessate di presentare apposite offerte.
7. Quando trattasi di tipologie di beni o prestazioni previste dall'Albo telematico della Società, l'invito viene inoltrato a ditte iscritte, selezionate di regola con le seguenti modalità:
 - a) gli operatori economici da invitare alle procedure indette dalla Società vengono individuati mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti all'Albo della Società sulla base di una comunicazione del RUP all'ufficio contratti recante l'oggetto della prestazione e la categoria di riferimento dell'Albo telematico necessaria per procedere all'individuazione delle ditte; il RUP potrà altresì prevedere che il sorteggio avvenga tra operatori iscritti all'Albo ed in possesso di requisiti tecnico-economici.
 - b) il RUP che promuove la procedura di individuazione del contraente ha la facoltà di chiedere un ampliamento del numero delle ditte da invitare alla procedura rispetto al minimo previsto per legge mediante richiesta di:
 - sorteggio di un maggior numero di operatori economici accreditati nella categoria

- dell'Albo rispetto al minimo di legge,
- estensione dell'invito ad ulteriori ditte presenti in elenco ritenute particolarmente idonee ed affidabili, anche sulla base delle prestazioni rese per la Società nel corso degli ultimi anni, garantendo comunque il principio di rotazione degli inviti;
 - estensione dell'invito all'operatore economico "uscente", titolare dell'ultimo Contratto relativo alla prestazione oggetto della procedura, dandone puntuale motivazione per giustificare l'invito a scapito del principio di rotazione;
 - estensione dell'invito a ditte non iscritte all'Albo nel caso in cui il numero degli operatori accreditati sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge ovvero ritenuto non idoneo per assicurare una sufficiente concorrenzialità;
- c) l'individuazione delle ditte da invitare, tramite sorteggio, avviene tra gli operatori accreditati all'Albo telematico nella categoria di riferimento al netto delle ditte già invitate nelle due precedenti procedure negoziate riguardanti le medesime categorie di iscrizione. Avviso del sorteggio dovrà essere pubblicato sul sito della Società almeno un giorno prima della data prevista per lo stesso. Il sorteggio pubblico dovrà essere effettuato da un dirigente di settore diverso dal RUP alla presenza di due dipendenti della Società in qualità di testimoni;
8. Quando trattasi di tipologie di beni o prestazioni per le quali non esiste una specifica categoria nell'Albo telematico, il RUP dovrà individuare gli operatori da invitare nel numero minimo previsto per legge, ove esistenti.
 9. L'invito deve essere inoltrato nella medesima giornata a tutti gli interpellati, preferibilmente, a mezzo posta elettronica certificata, con indicato un termine entro il quale presentare offerta.
 10. Il RUP individuato per la specifica procedura può svolgere anche tutte le operazioni di gara per le gare da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso; nell'esercizio di tale funzione il RUP può essere coadiuvato da collaboratori di sua scelta, in qualità di testimoni delle operazioni. In caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dovrà invece essere nominata una commissione giudicatrice ai sensi e con le modalità previste dall'art. 77 del Codice.
 11. Nella procedura di confronto concorrenziale potrà trovare applicazione il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale disciplinato dall'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Qualora in sede di gara si riscontri la sussistenza di indici sintomatici dell'anomalia dell'offerta, dovrà essere attivato il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.

Art. 12

Affidamenti diretti

1. Il RUP, oltre che nei casi tassativi previsti dalle norme vigenti in materia, può procedere con affidamento diretto ad uno specifico operatore economico per i lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 5.000, nel rispetto comunque dei principi di specializzazione e di rotazione.
2. Al di sopra della soglia di cui al precedente comma il RUP, previa puntuale motivazione e nel rispetto delle norme vigenti, può altresì procedere con affidamento diretto ad uno specifico operatore economico per:
 - a) forniture e servizi di elevato contenuto tecnologico o per i quali sia presente una privativa industriale;
 - b) nel caso in cui debba essere necessariamente garantita una continuità tecnica o professionale con lavori, servizi o forniture già in uso alla Società.